

Allegato alla Deliberazione di Giunta

Regionale n.

Linee guida per l'acquisizione di servizi e forniture
in economia della Regione Lazio

Sommario

I - PRINCIPI GENERALI.....	3
1 - Oggetto delle linee guida	3
2 - Modalità di esecuzione in economia	3
3 - Tipologia e limiti di importo	3
II - DISCIPLINA SPECIFICA PER INTERVENTI ORDINARI.....	4
4 - Servizi e forniture in economia	4
5 - Amministrazioni aggiudicatrici.....	4
6 - Responsabile del Procedimento	4
7 - Determina di avvio del procedimento di spesa	5
8 - Procedure di scelta del contraente.....	7
9 - Requisiti dell'operatore economico	10
10 - Criteri generali in materia di garanzie	10
11 - Adempimenti propedeutici all'esecuzione della prestazione	10
12 - Stipulazione del contratto.....	11
13 - Criteri generali in materia di esecuzione del contratto.....	11
14 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto.....	12
III - DISCIPLINA SPECIFICA PER SERVIZI VARI.....	12
15 - Disposizioni speciali per i servizi vari	12
IV - DISCIPLINA RELATIVA ALL'ELENCO DEI FORNITORI E DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	13
16 - Elenco dei fornitori dei servizi e delle forniture di cui agli allegati I e II delle linee guida.....	13
17 - Elenco di operatori economici dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria di cui all'allegato III delle presenti linee guida	14
18 - Registro degli affidamenti.....	18
V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	18
19 - Disposizioni transitorie	18

Allegato I

Allegato II

Allegato III

I - PRINCIPI GENERALI

1 - Oggetto delle linee guida

1.1. Le presenti linee guida, in ottemperanza al principio comunitario di proporzionalità, contemperando altresì l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa con i principi comunitari della massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, disciplina le procedure per l'acquisizione in economia di "servizi" e "forniture" come definiti dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del d.lgs.163/2006, da disporsi a cura delle strutture della Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del d.lgs.163/2006 e s. m. i., nel rispetto di quanto previsto dallo stesso d.lgs.163/2006 e s. m. i. e dal DPR 207/2010 e s. m. i.

2 - Modalità di esecuzione in economia

2.1. Per ogni acquisizione in economia si opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.10 del d.lgs.163/2006.

2.2. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario;
- c) sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

Sono fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione per le acquisizioni di servizi e forniture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006 e s. m. i.

2.3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri della Regione o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

2.4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, in possesso dei necessari requisiti.

3 - Tipologia e limiti di importo

3.1. Le acquisizioni in economia di servizi e forniture disciplinate dalle presenti linee guida sono ammesse:

- a) per servizi o forniture di importo inferiore a Euro 207.000,00 di cui agli allegati I e II delle presenti linee guida.
- b) servizi vari di importo inferiore a Euro 40.000,00 di cui all'allegato III delle presenti linee guida.

3.2. Per quanto riguarda i servizi e le forniture, i limiti di importo di cui al comma 3.1 variano in relazione alle modifiche degli importi delle soglie di cui all'art. 28 del d.lgs.163/2006, con la stessa procedura di adeguamento prevista dal successivo art. 248 del d.lgs.163/2006.

3.3. Tutti gli importi di cui alle presenti linee guida devono intendersi al netto dell'IVA e, ove previsto, degli oneri previdenziali ed assistenziali. Tali importi possono essere riferiti anche a lotti funzionali, qualora possibile ed economicamente conveniente, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 2 del d.lgs.163/2006.

3.4. Le acquisizioni di servizi e forniture di importo superiore alle soglie per gli affidamenti in economia non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle presenti linee guida, sottraendole alle ordinarie procedure di scelta del contraente.

3.5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle presenti linee guida e nell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

II - DISCIPLINA SPECIFICA PER INTERVENTI ORDINARI

4 - Servizi e forniture in economia

4.1. Le procedure per l'acquisizione in economia disciplinate ai sensi delle presenti linee guida riguardano i servizi e le forniture riportate negli allegati I e II delle presenti linee guida:

4.2. Ferme restando le ipotesi di ricorso alla procedura di acquisizione in economia previste dall'articolo 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006, il ricorso all'acquisizione in economia di forniture e servizi è previsto nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

4.3. Possono altresì essere eseguiti in economia, nel limite di cui al punto 3, i servizi e le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione dei lavori.

5 - Amministrazioni aggiudicatrici

5.1. Le presenti linee guida si applicano alle strutture della Giunta regionale per l'acquisizione di servizi e forniture necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze.

5.2. Gli enti dipendenti dalla Regione predispongono o adeguano i propri regolamenti in conformità alle presenti linee guida per le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi di importo pari o inferiore alle soglie di cui al punto 3.

6 - Responsabile del Procedimento

6.1. Contestualmente alla decisione di avvio di ogni procedimento di acquisizione in economia, i soggetti di cui al punto 5 provvedono alla nomina di un responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del d.lgs. 163/2006, nonché degli articoli 252, comma 1, 272, 273 e 274 del DPR 207/2010.

6.2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dal d.lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010; in particolare, e con richiamo a quanto dettagliatamente specificato dal presenti linee guida, egli provvede in relazione alle attività di istruttoria, scelta del criterio di selezione, rapporti con l'AVCP, indagini di mercato,

lettere di invito, attestazioni inerenti alla regolare esecuzione della prestazione, oltre a tutti gli altri adempimenti complementari previsti.

6.3. Il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali e salva diversa determinazione dell'amministrazione aggiudicatrice, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione.

6.4. La funzione di responsabile del procedimento, se non delegata ad altro dipendente, è svolta dal dirigente della struttura che effettua l'acquisizione di forniture o servizi.

7 - Determina di avvio del procedimento di spesa

7.1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione regionali e dalle norme vigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 163/2006

7.2. In relazione alle acquisizioni in economia disciplinate dalle presenti linee guida, l'avvio delle procedure di acquisizione di servizi e forniture in economia deve essere preceduto dalla *determinazione a contrarre* ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 163/2006. Essa è preceduta dalle deliberazioni di Giunta Regionale che adottano la programmazione annuale dei lavori pubblici di competenza regionale e approvano la programmazione dell'attività contrattuale di approvvigionamento di forniture e servizi dell'anno di riferimento.

7.3. La *determinazione a contrarre*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 163/2006, viene adottata con specifico atto del Dirigente competente, afferente i singoli contratti.

7.4. La *determinazione a contrarre* del dirigente della struttura competente, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 163/2006, individua:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto della prestazione;
- c) la modalità di acquisizione;
- d) il quadro economico complessivo della spesa, l'importo a base della procedura e i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze che vanno tenuti distinti dal predetto importo base e non sono soggetti a ribasso;
- e) la copertura finanziaria;
- f) i termini del procedimento;
- g) i requisiti da possedere per l'ammissione alla procedura, ai sensi degli articoli 38, 39, 41 e 42 del D.lgs. 163/2006;
- h) i criteri di valutazione delle offerte.

7.5. Per quanto concerne i requisiti di cui al comma precedente relativi agli articoli 39, 41, 42 del d.lgs. 163/2006, l'iscrizione agli elenchi disciplinati dai punti 16 e 17 delle presenti linee guida costituisce presunzione d'idoneità alla prestazione corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, basata su dichiarazioni e autocertificazioni degli operatori economici interessati, rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. Il concorrente selezionato dai predetti elenchi non è tenuto a dichiarare o autocertificare nuovamente solo i requisiti relativi all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006. Le strutture che procedono all'acquisizione provvedono alla verifica di tutti i requisiti di cui al comma precedente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

7.6. La *determinazione a contrarre* deve contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso disciplinato dal punto 8, commi 8. 17, 8. 18, 8.19, 8. 20, e 8. 21.

7.7. Alla *determinazione a contrarre* di cui al comma 7.2 sono allegati:

- a) la lettera di invito;
- b) l'avviso di cui al punto 8, comma 8.11, nel caso di ricorso all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
- c) il capitolato tecnico ed ogni altro elaborato descrittivo o grafico ritenuto necessario per la completa definizione delle specifiche tecniche del bene o del servizio da acquisire;
- d) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- e) lo schema di contratto, che contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e soggetto aggiudicatario in relazione alle caratteristiche del bene o del servizio da acquisire, con particolare riferimento a:
 - 1. termini di esecuzione, proroghe e penali;
 - 2. sospensioni o riprese dell'esecuzione;
 - 3. variazioni o aggiunte;
 - 4. oneri a carico dell'aggiudicatario;
 - 5. garanzie di esecuzione;
 - 6. subappalto;
 - 7. contabilizzazione delle prestazioni e liquidazione dei corrispettivi;
 - 8. controlli;
 - 9. adeguamento dei prezzi;
 - 10. specifiche modalità e termini del collaudo;
 - 11. modalità di soluzione delle controversie.

7.8. La *determinazione a contrarre* di cui al comma 7.2 può, in rapporto alla specifica tipologia e alla entità del servizio o della fornitura da acquisire, motivatamente disporre integrazioni o riduzioni delle prescrizioni di cui al comma 7.7, lettera e).

7.9. Le *lettere di invito* individuano:

- a) il codice identificativo della prestazione (CIG semplificato), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP). Fatte salve le sole clausole di esclusione previste dalla Legge n. 136/2010;
- b) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto;
- c) le garanzie richieste al contraente;
- d) il termine di presentazione delle offerte;
- e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- j) la misura delle penali;
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta:
 - 1. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni previste nell'invito;
 - 2. di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli atti e gli elaborati posti a base della procedura;
 - 3. di essersi recato sul luogo di esecuzione della prestazione;
 - 4. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione;

5. di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 6. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni stesse;
- l) l'indicazione dei termini di pagamento, secondo le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - m) requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - n) l'indicazione della data, ora e sede in cui si darà luogo all'apertura pubblica delle buste pervenute.

7.10. Per le procedure di acquisizione di importo fino a Euro 40.000,00, alla *determinazione a contrarre* di cui al comma 7.2 può essere allegata solo una lettera d'invito.

8 - Procedure di scelta del contraente

8.1. Le procedure di acquisto in economia di servizi e forniture di cui al punto 1 non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall' articolo 124 del d.lgs. 163/2006.

8.2. I soggetti di cui al punto 5 delle presenti linee guida assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. L'acquisizione di forniture e servizi, previa consultazione degli elenchi di cui ai punti 16 e 17 delle presenti linee guida, deve avvenire assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

8.3. Per l'acquisizione di servizi e forniture disciplinate dalle presenti linee guida, il responsabile del procedimento è tenuto a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (*MEPA*) di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010. Qualora la fornitura o il servizio non risulti offerto dal *MEPA*, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità delle strutture regionali di cui al punto 5 delle presenti linee guida, e qualora non sia possibile il ricorso a convenzioni-quadro CONSIP, ovvero ricorrendo ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, il responsabile del procedimento ne da compiuta evidenza nella motivazione della *determinazione a contrarre* di cui al punto 7 delle presenti linee guida e avvia un'autonoma procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro. In tal caso, in ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'art. 1, comma 1 delle presenti linee guida, l'acquisizione di servizi e forniture in economia avverranno tramite:

- a) procedura negoziata di cottimo fiduciario previo esperimento di indagine di mercato ovvero previa consultazione degli elenchi aperti di operatori economici di cui ai punti 16 e 17 delle presenti linee guida;
- b) amministrazione diretta.

8.4. Le forniture e i servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00, possono essere affidati direttamente ad un determinato operatore economico;

8.5. Le forniture e i servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 207.000,00 sono affidati ai sensi di quanto indicato al comma 8. 3.

8.6. Gli affidamenti in economia sono disposti mediante il ricorso ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa.

8.7. Ai fini del rispetto del principio di rotazione indicato al comma 8.2, l'operatore economico risultato aggiudicatario di procedure per un importo complessivo pari a Euro 100.000,00 non può essere invitato ad ulteriori procedure se non sono trascorsi diciotto mesi dall'ultimo affidamento, fatti salvi i casi di comprovata necessità. A tali fini ogni operatore invitato deve produrre apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - e successive modificazioni ed integrazioni.

8.8. Ai fini dell'applicazione del comma 8.3, si considerano tutte le procedure aggiudicate ad un medesimo operatore economico, indipendentemente dalla struttura organizzativa appaltante e dalla categoria di servizio o fornitura aggiudicata.

8.9. Ai fini del rispetto del principio di rotazione indicato al comma 8.2, ogni struttura organizzativa appaltante provvede, comunque, ad integrare il numero degli operatori economici da invitare a successive procedure aventi ad oggetto la medesima categoria di servizi o forniture.

8.10. L'integrazione di cui al comma 8.9 deve essere pari al 100% del numero degli operatori economici invitati alle precedenti procedure.

8.11. L'indagine di mercato di cui al comma 3, lettera a), è svolta, di norma, previo avviso pubblicato nei siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006, nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonché nel profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a presentare offerta, con riferimento alla specificità del bene o del servizio da acquisire. L'avviso deve altresì contenere una succinta descrizione degli elementi essenziali della procedura, accompagnata dall'invito a prendere contatti con l'amministrazione aggiudicatrice e dall'indicazione che ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta. L'avviso deve, infine, contenere la riserva di selezione di cui al successivo comma 8.14, indicando i criteri che saranno applicati nel caso concreto. La *determina a contrarre* di cui al punto 7, comma 7.2, può, in rapporto alla specifica tipologia e alla entità del bene o del servizio da acquisire, motivatamente disporre integrazioni o riduzioni delle prescrizioni di cui al presente comma.

8.12. L'indagine di mercato può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.

8.13. L'acquisizione di servizi e forniture avviene selezionando, dall'elenco di cui ai punti 16 e 17 delle presenti linee guida ovvero dall'elenco formato a seguito di indagine di mercato, cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito tra quelli in possesso dei requisiti specifici. Nel caso di servizi vari di cui al punto 15 delle presenti linee guida, la scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all' articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006, entro un termine non superiore a quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.

8.14. La selezione degli operatori economici avviene sulla base di uno o più criteri preferenziali quali:

- a. il sorteggio;
- b. le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico da invitare, con particolare riferimento all'assenza di contenziosi;
- c. l'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione;
- d. il possesso di asseverazione circa l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 51, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- e. l'assenza di indicazioni di ricorso al sub appalto ai sensi dell'articolo 118, comma 2, numero 1), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

- f. l'accreditamento ad un mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010. Fermo restando il fine di perseguire esigenze sociali, possono essere individuati ulteriori criteri di preferenza che non hanno uno specifico collegamento con l'oggetto o con l'esecuzione dell'appalto, quali:
- g. l'utilizzo di fonti di energia alternativa e di tecniche di ecosostenibilità nell'ambito della propria organizzazione di impresa;
- h. la politica occupazionale finalizzata all'uguaglianza di genere sul posto di lavoro o alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento (disoccupati di lunga durata, giovani, disabili);
- i. la fornitura di servizi di assistenza sociale a favore dei dipendenti;
- j. la partecipazione a progetti sociali.

8.15. Gli operatori economici, selezionati tra quelli individuati dall'indagine di mercato o tra quelli idonei iscritti agli elenchi di cui ai punti 16 e 17 delle presenti linee guida, sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante la lettera di invito di cui al punto 7, comma 7.9 delle presenti linee guida. Alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni di cui al punto 17 delle presenti linee guida.

8.16. Qualora venga prescelta la modalità di cui al comma 8.3, lettera a), l'apertura dei plichi avviene in seduta pubblica in ora e giorno predeterminati nell'invito.

8.17. L'acquisto di forniture e servizi di cui al punto 1 delle presenti linee guida è comunque, subordinato alla preventiva verifica dell'esistenza di convenzioni Consip attive per la stessa tipologia di forniture e servizi.

8.18. Nel caso non sussistano convenzioni attive Consip, l'acquisto avviene nel rispetto delle disposizioni delle presenti linee guida ovvero delle norme vigenti in materia di individuazione del contraente.

8.19. La verifica condotta e l'insussistenza di adeguata convenzione attiva deve essere dettagliatamente illustrata nella motivazione della *determinazione a contrarre* di cui al punto 7 delle presenti linee guida. Nella medesima *determinazione a contrarre* deve essere illustrata, altresì, l'attività posta in essere ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. 163/2006.

8.20. Nel caso sussistano convenzioni attive Consip, le strutture della Giunta regionale possono procedere all'acquisizione ricorrendo alle convenzioni stesse ovvero possono utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisizione ai sensi del precedente comma 8.3.

8.21. Nel caso in cui si proceda alla stipulazione del contratto oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione disposta in forza di una procedura di cui al precedente comma 8.3 è divenuta efficace, occorre verificare l'eventuale attivazione di una nuova convenzione Consip. A tal fine la *determinazione a contrarre* di cui al punto 7 delle presenti linee guida, e la determinazione di aggiudicazione definitiva di cui al punto 11, comma 11.1 delle presenti linee guida, devono contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso innanzi disciplinato.

8.22. L'esito degli affidamenti in economia di importo pari o superiore a Euro 1.000,00 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione secondo le modalità previste dall'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 come convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134

8.23. Il controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 48 comma 1 del d.lgs.163/2006, dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di acquisizione, viene effettuato a conclusione della procedura stessa.

9 - Requisiti dell'operatore economico

9.1. Gli operatori economici a cui vengono affidate le acquisizioni in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 38 del D.lgs.163/2006.

9.2. Con riferimento agli articoli 41 e 42 del D.lgs.163/2006 vengono predeterminati i requisiti tecnici ed economici solo per acquisizioni in economia di servizi e forniture pari o superiori ad Euro 40.000,00. Il requisito economico di fatturato complessivo non può essere superiore ad una volta e mezzo l'importo stimato d'affidamento; mentre il requisito economico di fatturato specifico non può essere superiore alla metà dell'importo stimato d'affidamento.

10 - Criteri generali in materia di garanzie

10.1. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui al punto 1, comma 1.1 delle presenti linee guida:

- a) la cauzione provvisoria non è richiesta per le acquisizioni in economia che avvengono con affidamento diretto;
- b) la cauzione definitiva non è richiesta per gli affidamenti in economia in cui si preveda che il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione a prestazioni eseguite e dichiarate regolari.

10.2. La cauzione provvisoria è fissata nella misura del 2% dell'importo su cui si acquisisce l'offerta, mentre la cauzione definitiva è prevista nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale. La misura può essere ridotta nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 75, comma 7 del D.lgs.163/2006.

La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva vengono costituite nella forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, o altra garanzia idonea, e devono prevedere espressamente:

- a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- c) operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dall'amministrazione regionale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, ove richiesta, determina la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva, ove richiesta, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione inerente la regolare esecuzione della prestazione.

11 - Adempimenti propedeutici all'esecuzione della prestazione

11.1. L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, adotta la determinazione di aggiudicazione definitiva nel rispetto del termine indicato ai sensi del punto 7, comma 7.4, lettera f) delle presenti linee guida, decorrente dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente.

11.2. La determinazione di cui al precedente comma 11.1 deve contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso disciplinato dal punto 8, commi 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21.

11.3. La verifica di cui al comma 1 è estesa all'attività di cui all'articolo 89 del d.lgs. 163/2006 e all'eventuale attività di cui all'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo medesimo, avuto riguardo anche agli eventuali costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze.

12 - Stipulazione del contratto

12.1. Ogni procedimento di acquisizione di cui alle presenti linee guida comporta la stipulazione di un contratto. La *determinazione a contrarre* di cui al punto 7 delle presenti linee guida, dispone in rapporto alla specifica tipologia e alla entità dei servizi e delle forniture da acquisire, la tipologia contrattuale da adottare, ferma restando la forma scritta, ed in conformità al presente punto.

12.2. Le acquisizioni di importo non superiore ad Euro 40.000,00 possono essere disposte mediante contratto concluso per mezzo di apposito scambio di lettere, secondo l'uso del commercio; i contratti per le acquisizioni di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, ed inferiori alla soglia di cui al punto 3, comma 3.1, lettera a) delle presenti linee guida, sono stipulati con la forma del contratto per scrittura privata. I contenuti del contratto sono i medesimi previsti dalla lettera di invito di cui al punto 7, comma 7.9 delle presenti linee guida.

12.3. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in tutti i casi previsti dalla legge, ovvero in forma elettronica nel caso di ricorso al mercato elettronico.

12.4. L'affidatario deve disporre almeno di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del responsabile del procedimento o suo incaricato.

12.5. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell'affidatario della prestazione.

12.6. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione della prestazione, deve altresì richiedere all'operatore economico affidatario quanto segue:

- a) idonea garanzia definitiva nei casi previsti al punto 10 delle presenti linee guida;
- b) indicazione, ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle transazioni finanziarie, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al rispetto dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs.163/2006 e al possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico – finanziaria di cui al punto 9 delle presenti linee guida.

12.7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 163/2006, in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o all'avvio in via d'urgenza dell'esecuzione delle prestazioni aggiudicate, se il responsabile del procedimento e l'aggiudicatario non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, della presenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni stesse.

13 - Criteri generali in materia di esecuzione del contratto

13.1. Le prestazioni del contratto in economia devono essere eseguite direttamente dall'affidatario, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie o delle forniture di materiale necessario all'esecuzione della prestazione.

13.2. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento, autorizzabile nel rispetto delle norme che disciplinano la materia del subappalto, con le eccezioni da esse previste.

13.3. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione o di inadempimento contrattuale imputabile all'affidatario della prestazione in economia, il responsabile del procedimento applica le penali previste, previa contestazione scritta degli addebiti mossi al contraente affidatario.

13.4. Qualora la controparte non adempia in modo ritenuto grave o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto, il responsabile del procedimento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ai sensi dell'art. 1454 del D.lgs.163/2006 civile, avvia il procedimento di risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

14 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

14.1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere la variazione dei contratti stipulati nei casi e nei modi previsti dal contratto medesimo.

14.2. Nei casi previsti dal contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione solo fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. In caso di successive variazioni, gli incrementi o le diminuzioni si cumulano e, ai fini della valutazione del predetto limite del quinto, si rapportano all'importo originario del contratto stipulato. Non sono comunque ammesse le variazioni che elevano l'importo contrattuale in misura superiore alle soglie massime di applicabilità delle presenti linee guida.

III - DISCIPLINA SPECIFICA PER SERVIZI VARI

15 - Disposizioni speciali per i servizi vari

15.1. Per servizi vari si intendono quelli di cui all'allegato III delle presenti linee guida:

15.2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs.163/2006, i servizi di cui al comma 15.1 di importo inferiore a Euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile del procedimento.

15.3. I servizi vari di cui al comma 15.1 di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 100.000,00 possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art.57 - comma 6 - del D.lgs.163/2006 (procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara) con invito rivolto ad almeno cinque soggetti. Gli operatori da invitare sono individuati tramite indagine di mercato o previa consultazione dall'elenco di operatori di cui al punto 17 delle presenti linee guida o con ricorso al mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010.

15.4. L'affidamento dell'incarico ai soggetti invitati alla procedura negoziata avviene in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente nella lettera invito di cui al punto 7, comma 7.9 delle presenti linee guida:

- a. possesso dei requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;
- b. uno o più dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
 - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

- condizioni favorevoli per le amministrazioni aggiudicatrici, di cui al punto 5 delle presenti linee guida, desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico.

15.5. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 15.3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

15.6. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 15.2 e 15.3 qualora un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto 5 delle presenti linee guida, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole.

Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 15.2 e 15.3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al punto 5 delle presenti linee guida, come stabilito dalla normativa specifica.

15.7. I servizi di cui al comma 15.1 di importo pari o superiore a Euro 100.000,00 sono disciplinati dal d.lgs.163/2006.

15.8. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può talvolta essere rettificato a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nell'atto di affidamento.

IV - DISCIPLINA RELATIVA ALL'ELENCO DEI FORNITORI E DEGLI OPERATORI ECONOMICI

16 - Elenco dei fornitori dei servizi e delle forniture di cui agli allegati I e II del linee guida

16.1. L'elenco dei fornitori è istituito, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di acquisti (Centrale Unica) e contiene l'indicazione dei soggetti ritenuti idonei, per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva o commerciale, serietà, correttezza e puntualità, a partecipare alle procedure negoziate di acquisizione in economia di forniture e servizi di cui al presenti linee guida, sulla base dei requisiti previsti dal D.lgs. 163/2006 agli articoli 38, comma 1, lettere a), c) e f), secondo periodo; 39; 41, comma 1, lettere b) e c); 42, comma 1, lettere a), b), c) e d); 42, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), limitatamente ai servizi; 42 comma 1, lettere I) e m), limitatamente alle forniture.

16.2. L'elenco dei fornitori è costituito mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale - contratti pubblici, nei siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del d.lgs 163/2006 con le modalità ivi previste, nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione Lazio, nonché nel profilo del committente. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

16.3. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore nell'elenco costituisce presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto.

16.4. I soggetti iscritti devono comunicare entro trenta giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione. I medesimi soggetti devono presentare annualmente la documentazione prevista dalle modalità di cui al comma 16.1, pena la decadenza dell'iscrizione.

16.5. L'elenco dei fornitori è ripartito in categorie in relazione ai settori merceologici e alle caratteristiche delle prestazioni, nonché per classi d'importo.

16.6. Ai fini della permanenza nel detto elenco, l'amministrazione aggiudicatrice valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o di mancata risposta a cinque lettere d'invito.

16.7. L'iscrizione all'elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

16.8. L'elenco è aperto all'iscrizione degli operatori e viene aggiornato semestralmente con decreto del dirigente della struttura di cui al comma 16.1, sulla base delle specifiche domande e delle comunicazioni nel frattempo presentate. L'aggiornamento riguarda anche la permanenza in elenco degli operatori economici già iscritti, sulla base della specifica documentazione prevista.

17 - Elenco di operatori economici dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria di cui all'allegato III delle presenti linee guida

17.1. È istituito uno specifico elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e degli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori e le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, collaudo, il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a Euro 100.000,00.

17.2. L'elenco di cui al comma 17.1 è costituito e tenuto dalla sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. 163/2006, che provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale. L'aggiornamento riguarda anche la permanenza in elenco degli operatori economici già iscritti. A tale fine i soggetti iscritti devono presentare annualmente la relativa documentazione, pena la decadenza dell'iscrizione.

17.3. Fermo restando quanto previsto al punto 16, commi 16.2, 16.3, 16.4, 16.6 e 16.7, l'avviso per la costituzione dell'elenco di cui al comma 17.1 deve contenere:

- a) la suddivisione dell'elenco nelle sezioni, classifiche e categorie di cui ai commi 17.4 e 17.5;
- b) i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti per poter essere iscritti;
- c) l'obbligo per i soggetti richiedenti di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

17.4. L'elenco di cui al comma 17.1 è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) supporto all'attività del dirigente responsabile della programmazione;
- b) supporto all'attività del responsabile del procedimento;
- c) progettazione;
- d) verifiche della progettazione;
- e) direzione dei lavori;
- f) assistenza alla direzione dei lavori;
- g) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- h) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- i) collaudo.

17.5. Le sezioni di cui al comma 17.4 sono articolate in categorie di lavori, a loro volta suddivise in classifiche di importi.

17.6. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 17.1 è ammessa per i seguenti soggetti:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di forniture mobili e delle superfici decorate di forniture architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di forniture culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A al d.lgs. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f) che prevedano quale progettista la presenza di un professionista in possesso di laurea magistrale o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al provvedimento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 (Provvedimento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), ovvero di titolo di studio equiparato per legge, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto, secondo le previsioni dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

17.7. Ferma restando l'iscrizione nel relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) con riferimento ai soggetti di cui al comma 17.6, lettera a): un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 17.6, lettere b) e c): un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

17.8. Ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui al comma 17.4, lettera d), sono ammessi i soggetti di cui al comma 17.6, a condizione che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000,00 per opere puntuali ed inferiore alla soglia comunitaria per opere a rete, i predetti soggetti sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

17.9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui al comma 17.4, lettera i), sono ammessi i seguenti soggetti:

- a) soggetti in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 270/2004 ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 509/1999, ovvero di titolo di studio equiparato per legge in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali. È inoltre necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale;
- b) funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 270/2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 509/1999, ovvero di titolo di studio equiparato per legge in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni nella pubblica amministrazione;

- c) soggetti muniti di laurea ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.m. 270/2004, o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale;
- d) tecnici diplomati, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

17.10. I titoli di studio di cui al comma 17.9 devono essere posseduti:

- a) da almeno dieci anni, per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a Euro 5.000.000;
- b) da almeno cinque anni, per il collaudo di lavori di importo inferiore a Euro 5.000.000.

17.11. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 17. 1 è necessario congiuntamente:

- a) aver espletato negli ultimi dieci anni i servizi di cui al presente articolo, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di iscrizione prescelte, per un importo globale per ogni categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo della classifica di iscrizione prescelta;
- b) aver svolto negli ultimi dieci anni due dei servizi di cui al presente articolo, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di iscrizione prescelte, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo della classifica di iscrizione prescelta;
- c) possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006.

17.12. I servizi valutabili di cui al comma 17.11, lettere a) e b), sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

17.13. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, la dimostrazione dei requisiti comuni di cui al comma 17.11, lettere a) e b), avviene attraverso i requisiti dei consorziati o i requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla sua costituzione e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso istitutivo dell'elenco.

17.14. L'esecuzione delle prestazioni dichiarate ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 17.11, lettere a) e b), deve essere confermata da dichiarazioni rilasciate dal committente, secondo il modello predisposto dalla struttura regionale competente alla costituzione e alla tenuta dell'elenco. In caso di committente privato, la dichiarazione può essere rilasciata dal soggetto istante qualora il committente stesso sia motivatamente impossibilitato a farlo. Il controllo potrà riguardare anche parte dei servizi dichiarati.

17.15. Ai fini della permanenza nell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o della malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o di mancata risposta a cinque lettere d'invito.

17.16. Ai fini dell'iscrizione in ogni sezione di cui al comma 17.4, è sufficiente il possesso dei requisiti di cui al comma 17.11, lettere a) e b), relativamente a tutti i servizi di cui al presente articolo. Agli importi dei relativi lavori viene applicato un coefficiente riduttivo pari a 0,70 nel caso in cui la tipologia di servizio dichiarata non coincida con quella corrispondente alla sezione dell'elenco oggetto della richiesta di iscrizione, nonché un ulteriore coefficiente riduttivo pari a 0,50, indipendentemente dalla tipologia di incarico svolta, nel caso in cui essa non sia stata resa nell'ambito di procedimenti connessi alla realizzazione di lavori pubblici.

17.17. La domanda di iscrizione all'elenco e la correlata documentazione sono redatte e prodotte secondo modelli predisposti dalla struttura regionale di cui al comma 17.2. L'esame della domanda non può assolutamente prescindere dall'indicazione dell'importo dei lavori, della tipologia di incarico eseguito, delle

date di inizio e fine incarico e delle categorie di iscrizione richieste. In difetto, sono assunte le indicazioni meno favorevoli all'istante, a condizione che le stesse siano sufficienti al fine per il quale sono state richieste.

17.18. L'importo dei lavori di cui al comma 17.17 è convenzionalmente rivalutato sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relativamente al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di espletamento del servizio e la data di presentazione della domanda di iscrizione.

17.19. L'esito complessivo dell'esame della domanda di cui al comma 17.17 deve essere comunicato all'interessato entro i successivi quindici giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

17.20. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), sono sottoposte al controllo della veridicità le dichiarazioni sostitutive allegare al dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle istanze esaminate positivamente, scelte a mezzo sorteggio, con un minimo di almeno una istanza.

17.21. È vietata l'iscrizione nell'elenco:

- a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- b) per i liberi professionisti qualora richiedano l'iscrizione, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società iscritto al relativo albo professionale, ove esistente, munito di partita IVA;
- c) in qualsiasi altra forma, per i consorziati per i quali il consorzio stabile dichiara di richiedere l'iscrizione.

17.22. Non possono essere iscritti nella sezione di cui al comma 17. 4, lettera i):

- a) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e gli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
- b) coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
- c) coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
- d) i soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;
- e) i soggetti che hanno espletato le attività di verifiche della progettazione.

17.23. I soggetti che richiedono l'iscrizione alla sezione di cui al comma 17.4, lettera d), all'atto dell'affidamento dell'eventuale incarico, non devono avere in corso e non devono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.

17.24. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.

18 - Registro degli affidamenti

18.1. È istituito il registro dei dati relativi alle acquisizioni in economia di servizi e forniture il cui importo a base di affidamento è superiore a Euro 40.000,00.

18.2. Il registro è costituito e tenuto dalla struttura regionale competente in materia di provveditorato, economato e contratti, in collaborazione con la struttura competente in materia di informatica.

18.3. I dati contenuti nel registro riguardano il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, il corrispettivo aggiudicato e gli estremi del contratto stipulato.

18.4. Il registro è pubblicato nel profilo del committente. Nelle more dell'istituzione di detto profilo, la pubblicazione avviene nel sito istituzionale della Regione Lazio.

18.5. L'aggiornamento dell'elenco avviene esclusivamente attraverso un processo di alimentazione interamente elettronico.

18.6. Il responsabile del procedimento di acquisizione in economia è tenuto ad inserire i dati di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto.

V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19 - Disposizioni transitorie

19.1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, la Giunta regionale determina le modalità per l'iscrizione nell'elenco fornitori e degli operatori economici di cui ai punti 16 e 17 delle linee guida medesime.

19.2. Restano salvi i repertori e gli elenchi istituiti ai sensi di precedenti disposizioni regionali, purché costituiti nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.163/2006 e s. m. i. e dal DPR 207/2010 e s. m. i..

Allegato I - Elenco delle forniture di cui al punto 3 delle linee guida:

- a. carta, stampati, registri, generi di cancelleria, francobolli, marche ovvero valori bollati, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato digitale, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni;
- b. cassette di pronto soccorso, vestiario antinfortunistico o altro materiale occorrente per la sicurezza aziendale;
- c. tappezzerie, indumenti da lavoro e accessori, nonché prodotti necessari alla loro riparazione;
- d. mobili e altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica, prodotti necessari alla loro riparazione;
- e. fotocopiatrici, macchine multifunzioni, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo, attrezzature similari e relative manutenzioni;
- f. personal computer, stampanti, palmari, proiettori, macchine fotografiche e attrezzature similari, nonché materiale informatico di vario genere, compresi noleggio e manutenzione;
- g. veicoli e mezzi d'opera, nonché materiale di ricambio e accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi, carburanti, lubrificanti e altro materiale di consumo energetico;
- h. attrezzi, ricambi, strumenti di lavoro, segnaletica, materiale vegetale di arredo;
- i. coppe, medaglie, diplomi, targhe ricordo, bandiere, corone d'alloro, omaggi floreali, gadget, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni similari, in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, cerimonie, convegni e mostre;
- j. forniture ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- k. forniture necessarie per il normale funzionamento dei soggetti di cui al punto 2 e loro manutenzione, di importo inferiore a 10.000,00 euro.

Allegato II - Elenco dei servizi di cui al punto 3 delle linee guida:

- a. organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, iniziative educative, nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- b. spese di rappresentanza in occasione di solennità, feste nazionali, convegni, mostre, manifestazioni e ricorrenze varie;
- c. servizi postali;
- d. divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- e. servizi di comunicazione e informazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;
- f. servizi di traduzione e interpretariato, trascrizione, sbobinatura ed eccezionalmente lavori di copia, rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere, riproduzioni e di copisteria; spese per la stampa e la diffusione di documenti, periodici d'informazione, stampati speciali, ivi comprese le spese per la distribuzione e l'affissione di materiali, la produzione di materiale promozionale e pubblicitario, nonché servizi di stampa, tipografia, litografia anche realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica, grafica multimediale;
- g. servizi appartenenti alla categoria 7 e alla categoria 12, di cui all'allegato II A del d.lgs. 163/2006;
- h. servizi finanziari, di brokeraggio e assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, studi e ricerche, statistica;
- i. accertamenti sanitari presso strutture pubbliche o convenzionate;
- j. servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per amministratori e personale;
- k. noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori;
- l. abbonamenti a banche dati;
- m. spedizioni e trasporti di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, traslochi e trasferimenti uffici;
- n. riparazione di tappezzerie, di indumenti da lavoro e accessori;

- o. riparazione ed assistenza di apparecchi da registrazione acustica, di amplificazione visiva, di strumentazione tecnica e specialistica, di telefonia fissa e mobile e del relativo materiale accessorio;
- p. riparazione di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica;
- q. riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, natanti, e relativi impianti;
- r. pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, arredo bagni e servizi analoghi;
- s. sistemazione del verde pubblico di competenza regionale, quali servizi di sfalcio, potatura e raccolta di materiale verde;
- t. spese per servizi telefonici e telegrafici;
- u. contratti di allacciamento utenze, rinnovi contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario;
- v. installazione, spostamento e chiusura contatori;
- w. servizi per la gestione degli archivi storici e di deposito;
- x. verifiche periodiche impianti elettrici, telefonici, antincendio, ascensori e similari, esclusa la realizzazione di lavori pubblici;
- y. servizi culturali;
- z. servizi necessari a garantire il normale funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2 di importo inferiore a 10.000,00 euro;
- aa. vigilanza e servizi ausiliari per il funzionamento delle sedi regionali in occasioni particolari di necessità ed urgenza di importo fino a 40.000 euro;
- bb. servizi appartenenti all'allegato II B del d.lgs. 163/2006.

Allegato III - Elenco dei servizi vari di cui al punto 3 delle linee guida:

- a. servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e degli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori e le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, ai sensi dell'articolo 252 e seguenti del DPR 207/2010 e s. m. i.;
- b. attività di collaudo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 120 comma 2-bis del d.lgs.163/2006
- c. prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5 d.lgs.163/2006;
- d. le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs.163/2006;
- e. servizi di pianificazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- f. prestazioni connesse e propedeutiche ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio prestazioni attinenti la geologia e la geotecnica, l'agronomia, la documentazione catastale, fotografica ecc.);
- g. servizi informatici ed affini, servizi di contabilità di assistenza fiscale, tributaria, del lavoro e finanziaria di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili.